

Sentenza n° 933/23  
R. G. n° 12/2023  
Ordn. n° 7944/23  
Rep. n° \_\_\_\_\_



Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
Il Giudice di Pace di Monza

Dr.ssa Gabriella Bovolenta ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero 12/2023 R.G., decisa con dispositivo letto in udienza del giorno 6 luglio 2023 promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2023 e pedissequo decreto del 12 gennaio 2023

**DA**

in proprio

**RICORRENTE**

**CONTRO**

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano

MINISTERO DELLA SALUTE

**OPPOSTI**

OGGETTO: Ricorso contro avviso di addebito n. 0

CONCLUSIONI: come in atti e in verbale di udienza.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2023, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito in oggetto a seguito della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00 per non aver dato inizio al ciclo vaccinale

L

primario ex art. 4-quater del Decreto Legge n. 44/2021.

A seguito di decreto di fissazione di udienza, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con il deposito di memorie difensive.

All'udienza del 16 marzo 2023 compariva, giusta delega, la signora Ghisla Alessandra la quale si riportava ai motivi dedotti nel ricorso mentre nessuno compariva per gli opposti.

Seguiva un rinvio e all'udienza del 6 luglio 2023 il Giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo in atti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso è fondato e va accolto.

Occorre al riguardo dare risalto ai motivi relativi all'insussistenza dell'obbligo di sottoporsi al ciclo vaccinale primario per la palese violazione delle norme sulla Convenzione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'Uomo; per la scriminante di cui all'art. 4 Legge 689/1981 dell'esercizio di un diritto o della legittima difesa o stato di necessità dovuta all'insorgenza di reazioni avverse; per la violazione del diritto alla riservatezza dei dati personali e infine per le violazioni dei diritti costituzionali di cui agli artt. 2,3,27,32 e 97 Costituzione.

Anche l'art. 3 della Carta Fondamentale dei diritti dei cittadini europei pone il principio della libera autodeterminazione in campo medico e della dignità dell'uomo agli artt. 1, 2 e 3.

In particolare la norma contenuta nell'art. 5 prevede la "regola generale" secondo cui "un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato" e che l'informazione deve



essere anzitutto "adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi".

Per le suesposte considerazioni si ritiene che la sanzione sia fondata sulla discriminazione del trattamento obbligato per gli over 50 in ragione semplicemente dell'età e quindi di una condizione personale di cui all'art. 3 della Costituzione senza alcun altro motivo logico, scientifico o prudenziale che possa in qualche modo giustificare l'obbligo vaccinale Covid 19 e la conseguente sanzione comminata.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese del procedimento.

#### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 3 gennaio 2023 da [redacted] contro Agenzia delle Entrate Riscossione e Ministero della Salute accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 0 [redacted] emesso nei confronti di [redacted]

Nulla per le spese.

Così deciso in Monza, il 6 luglio 2023

GIUDICE DI PACE  
Gabriella BOVOLENTA



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Olga don,ssa Garavaglia